



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DELLA MONICA, CECCANTI, LUMIA,
INCOSTANTE, ADAMO, CAROFIGLIO, CHITI, D'AMBROSIO, DE SENA,
DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, Marco FILIPPI, FIORONI, GRANAIOLA,
LIVI BACCI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARINARO,
MARITATI, MONGIELLO, NEROZZI, PASSONI, PEGORER, SCANU,
SOLIANI, TREU, VITA, VITALI e GHEDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2008

Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione
e misure di integrazione sociale

ONOREVOLI SENATORI. - L'espansione del fenomeno della prostituzione ha contrapposto, a coloro che si prostituiscono per libera scelta, una stragrande maggioranza di persone, di regola donne, per lo più straniere, spesso minori, legate a organizzazioni criminali che le sfruttano. È un vero e proprio traffico di esseri umani, che coinvolge coloro che si prostituiscono, drammaticamente vittime, i loro clienti e le associazioni illecite che operano nei Paesi di provenienza e dei Paesi di arrivo, dove stringono complicità con associazioni radicate nei territori.

La criminalità organizzata, attraverso lo sfruttamento del bisogno di opportunità di reddito, di lavoro, di una vita migliore di una popolazione vulnerabile ha costruito, accanto al traffico di droga ed armi, un fiorente traffico di migranti, con ramificazioni e profitti sempre più estesi.

Le persone, principalmente donne, che si affidano alle organizzazioni criminali gerenti il traffico dei migranti vengono introdotte in un Paese straniero, moltissime in Italia, e l'organizzazione che provvede alla gestione del viaggio ha lo scopo di procurarsi un profitto economico attraverso il loro sfruttamento sessuale nel circuito della prostituzione.

Accanto a questo scenario, è bene dirlo, esistono anche aspetti soggettivi e sono molte le sfaccettature tra libera scelta e riduzione in schiavitù. Le storie delle donne che le forze di polizia e le associazioni incontrano sulla strada e nelle case di protezione richiedono una lettura complessa delle loro esperienze: vi sono sempre elementi di coercizione (la situazione del Paese di provenienza, la povertà, per alcune la vendita, il rapimento, il ricatto) e elementi di scelta più o meno consapevole (i miti dell'occi-

dente, la ricerca di un benessere economico). La strada e la prostituzione - è stato autorevolmente posto in luce dalle associazioni che si occupano del settore - sono anche la conseguenza della scelta per una libertà e un'autonomia altrimenti non possibile nel Paese d'origine, un tentativo per uscire dalla subordinazione in cui la propria cultura e le politiche macroeconomiche internazionali costringono e in molti casi l'accettazione «temporanea» dell'esercizio della prostituzione e delle condizioni di vita che implica, è vissuta come male necessario, come esperienza negativa, sofferta, dolorosa, cui si aggiunge il ruolo rilevante di condizionamenti agiti attraverso l'uso di violenza fisica o psicologica.

Il tema della prostituzione è, quindi, un fenomeno complesso e in aumento soprattutto come prostituzione sommersa, che si svolge in luoghi chiusi e che si sta sviluppando maggiormente rispetto a quella di strada e che deve maggiormente preoccupare sotto il profilo delle vittime. In questo nuovo *racket* sono coinvolte sempre più figure quali gestori dei locali, buttafuori, agenzie immobiliari, agenzie di intermediazioni, operatori di *internet*, prestanomi, mariti fittizi ed intestatari di appartamenti. E purtroppo le donne straniere coinvolte come prostitute sono spesso legate alle organizzazioni o ai protettori di turno da un forte vincolo culturale-sociale ed economico.

Semplificare il dibattito in «tutte schiave» o «tutte libere» rischia, pertanto, di essere fuorviante e senz'altro di indicare soluzioni che non possono essere condivise. Ma una cosa è certa: nell'attuale momento storico, per affrontare il tema della prostituzione, non si può prescindere dal fenomeno del traffico degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, affrontato in sede europea e

internazionale come espressione di una politica volta al contrasto della criminalità e, al contempo, alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. Tale strategia è espressa in maniera emblematica dalla Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16 maggio 2005 e firmata dall'Italia l'8 giugno 2005. La Convenzione - che recepisce la legislazione italiana in materia - denuncia il disvalore proprio del delitto di tratta, quale grave violazione dei diritti fondamentali, ed in particolare della dignità, libertà, incolumità psico-fisica della vittima, e tende a realizzare un efficace contrasto del *trafficking*, tutelando, al contempo, i diritti delle vittime - in particolare quelli violati dallo sfruttamento sessuale - secondo un approccio non discriminatorio, attento sia alla prospettiva di genere (particolarmente rilevante in relazione a delitti le cui vittime sono prevalentemente donne) che alla protezione dei diritti dei minori, in ragione della loro particolare vulnerabilità. In tale contesto si inquadra un efficace sistema di assistenza alle vittime del *trafficking*, che comprende la concessione *de jure* di permessi di soggiorno per ragioni umanitarie (come già previsto dall'ordinamento italiano ai sensi dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), di ammissione al gratuito patrocinio, nonché al fondo per le vittime della tratta, già istituito, peraltro, dall'Italia con la legge 11 agosto 2003, n. 228.

Ed è in questa stessa ottica che l'Italia deve oggi accostarsi ad una disciplina organica in materia di prostituzione, che tenga conto della differenza tra prostituzione libera e coatta, delle esigenze di sicurezza sociale e dei diritti umani delle vittime, in particolare dei minori e delle donne, che spesso, non per loro volontà, incontriamo per le strade in condizioni igieniche vergognose o che nemmeno vediamo, quando la prostituzione, sfruttata, coatta o paraschiavistica si esercita al chiuso e diventa invisibile.

L'occasione più recente in cui il dibattito politico sulla prostituzione si è concluso con la scrittura di norme espressamente ed organicamente dedicate risale al 1958. Di lì in poi, il dibattito è ripreso, ma non è giunto a modificare quegli orientamenti che cinquanta anni fa davano il titolo - e, quindi il contenuto - alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, la cosiddetta «legge Merlin»: l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Discussa per più di dieci anni a livello istituzionale, la legge Merlin ha, infatti, previsto la chiusura delle «case chiuse» esistenti nel territorio italiano a partire dal 20 settembre 1958, ha introdotto sanzioni penali per coloro che siano proprietari di una casa di prostituzione o la dirigano, concedano in locazione un locale al fine di crearvi una casa di prostituzione, siano proprietari o gestori di un qualsiasi locale aperto al pubblico in cui sia tollerato l'esercizio della prostituzione, reclutino o inducano persone alla prostituzione ed, infine, sfruttino o favoriscano la prostituzione altrui. Le pene per tali ipotesi delittuose prevedono la reclusione per un periodo compreso tra i due ed i sei anni, che possono essere raddoppiate in caso di circostanze aggravanti, tra cui figura la minore età della vittima.

L'articolo 5 della legge Merlin prevedeva anche i reati di invito al libertinaggio e di adescamento, che sono stati trasformati in illeciti amministrativi dall'articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Si trattò di una legge di grande valenza sociale, che voleva porre al centro dell'intervento del legislatore la donna, la sua volontà e libera scelta di porre in essere comportamenti frutto di autodeterminazione e intendeva punire chiunque dalla prostituzione altrui traesse guadagno.

L'intervento - probabilmente anche per il momento storico - prescindeva da un approfondimento degli aspetti della prostituzione minorile.

Solo nel 1998, il tema è stato definito dal Parlamento italiano, con l'approvazione - in adesione ai principi fondamentali della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite del 20 novembre 1998 e della dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali, adottata il 31 agosto 1996 - della legge 3 agosto 1998 n. 269, che ha introdotto nuove norme in materia di sfruttamento della prostituzione della pornografia e del turismo sessuale in danno dei minori. Questa normativa, come risulta dal titolo e dalla lettura del testo, considera innovativamente ed emblematicamente la prostituzione del minore, il cosiddetto turismo sessuale (una forma di prostituzione minorile a livello internazionale) e la pornografia minorile, come delle vere e proprie forme di riduzione in schiavitù, tanto da inserirle nel capo del codice penale riservato ai delitti contro la libertà individuale ed in particolare a i delitti contro la personalità individuale.

La normativa è stata in seguito integrata dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38. Attualmente il reato di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*bis* del codice penale prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni oltre la multa per chi induce o favorisce la prostituzione di un minore di diciotto anni; la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, in cambio di denaro o altra utilità, compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, con la previsione di una pena più elevata (da due a cinque anni) se la parte offesa ha meno di quindici anni.

Nel tempo, quindi, si è sempre più consolidata la volontà di contrastare e punire con rigore i comportamenti criminali volti a trarre profitto dalla prostituzione. L'emergenza di forme organizzate di sfruttamento e le modalità violente, inumane, di subordinazione di donne, prevalentemente straniere, spesso minori, hanno prodotto specifici inter-

venti normativi sia in ambito penale che di tutela delle vittime.

Quel che invece suscita discussione e divide è certamente l'approccio neoabolizionista, che la legge Merlin adottò e che portò a non disciplinare la prostituzione e a farne un'attività consentita qualora liberamente esercitata.

Addentrarsi su questo terreno, tuttavia, non è stata finora cosa facile, perché tante e divergenti sono le sensibilità, le convinzioni e, quindi, le proposte che ne seguono. Eppure il tema della prostituzione, nei suoi tanti risvolti, è certamente di attualità, interessa l'opinione pubblica sia quando è fonte di conflitto che quando rivela sfruttamento.

La legge Merlin, approvata il 20 febbraio 1958 ed entrata in vigore sette mesi dopo, nel settembre, compie 50 anni nel 2008. E la società è cambiata ed è cambiato il mercato della prostituzione, con la presenza di tante persone immigrate, la tratta di esseri umani, il ruolo di organizzazioni criminali che dalla tratta e dallo sfruttamento traggono ingenti guadagni.

Eppure, alcuni principi ispiratori di quella legge risultano ancora attuali e meritevoli di attenta considerazione anche *de jure condendo*. In particolare, come già previsto dalla legge Merlin, anche oggi si ritiene di non sanzionare l'esercizio in forma autonoma e volontaria dell'attività di prostituzione; di proteggere chi la esercita in condizioni di costrizione o sfruttamento; di garantire un bilanciamento tra le esigenze di chi volontariamente si prostituisce e gli interessi, anche collettivi, suscettibili di confliggere con tali esigenze; di colpire le organizzazioni criminali o i singoli sfruttatori; di tutelare i soggetti deboli e, in particolare, i minori; di favorire percorsi di recupero e di assistenza; di promuovere competenze nei servizi di polizia. Si tratta di linee di azione ancora utilizzabili alla luce dell'esperienza e si è valutato di tenerle come punto di riferimento anche nel presente testo.

La prostituzione è del resto fenomeno poliedrico, che non può essere ricondotto ad unità (tra l'autodeterminazione e lo sfruttamento esistono, infatti, differenti sfumature dipendenti da molteplici fattori e non sempre da motivazioni personali) né può essere, esclusivamente, letto come sintomatico di un disagio sociale o di un sistema delinquenziale. Serve avere un approccio che individui, da un lato, un complesso di misure penali dirette a colpire le forme di sfruttamento, anche nelle forme più occulte, e, dall'altro, interventi di carattere sociale volti ad aiutare, concretamente, le vittime della prostituzione. Deve trattarsi di un approccio integrato che prenda in considerazione, allo stesso tempo, l'azione della criminalità sfruttatrice, la domanda e l'offerta esistente in tale mercato, nonché dell'azione della Polizia. È quindi necessario tenere conto, per dare risposte adeguate, dell'intero sistema che ruota intorno alla donna che esercita la prostituzione, nel cui ambito una parte tende ad aiutarla (servizi sociali e operatori di polizia) e un'altra - gli sfruttatori - tende ad assoggettarla. E neppure può ignorarsi il rapporto che si crea tra prostitute e clienti, che li rende protagonisti di uno scambio che coinvolge vissuti diversi, rispetto ai quali non si può restare indifferenti. Non si può ignorare, difatti, che i clienti possono essere, in alcuni casi, anche elementi di aiuto per la persona sfruttata. In altri casi, purtroppo, sono colpevolmente consapevoli della condizione di assoggettamento di chi si prostituisce e finiscono col rendersi complici del loro sfruttamento.

Occorre, inoltre, considerare come oggi l'opinione pubblica vive la realtà della prostituzione, soprattutto quella esercitata in strada; prostituzione che produce una crescente insofferenza di chi vive in prossimità di luoghi dove questa viene abitualmente esercitata - considerate anche le modalità e le circostanze in cui essa si manifesta - e, conseguentemente, genera il pericolo di tensioni e conflitti sociali che possono sfociare

tra la popolazione di prossimità. E sono proprio le modalità o le circostanze della prostituzione - unite ad una informazione spesso enfatizzata a sproposito - a produrre un crescente senso di insicurezza tra i cittadini, oltre alla percezione degli stessi di vivere in contesti urbani degradati. E ciò anche per il disagio che crea la esposizione dei corpi delle persone che si prostituiscono, soprattutto giovani donne sfruttate, cui sono imposte forme di esibizionismo e di adescamento, tese a presentarle come cose, come merci da vendere al miglior prezzo e delle quali ancora una volta, anche sotto questo aspetto, viene lesa la dignità umana.

La percezione del degrado e dell'insicurezza ha determinato una reazione degli abitanti dei quartieri dove più si concentra il fenomeno della prostituzione di strada, che - anche organizzandosi in comitati - hanno avanzato proteste e invocato l'intervento delle istituzioni locali e centrali. E non è possibile ignorare che interventi mirati e attenti delle forze di polizia per il contrasto alla prostituzione sfruttata o coatta - in particolare alla prostituzione minorile - e degli enti locali, in tavoli che riuniscano forze dell'ordine, associazioni, rappresentanti dei consigli di quartiere, potrebbero davvero risolvere molti problemi di sicurezza e convivenza sociale.

D'altronde, come già metteva in luce la legge Merlin e come dimostra l'evoluzione dei fenomeni sociali, la prostituzione non deve essere considerata esclusivamente un fattore da reprimere, ma come un elemento complesso da gestire anche in un'ottica di sicurezza sociale e, quindi, anche di sicurezza delle donne che costringono a esercitarla.

Un intervento normativo in questa materia deve muoversi, quindi, da un lato, nella prospettiva di una mediazione degli interessi confliggenti - da attuarsi anche e soprattutto attraverso un'azione sinergica di soggetti pubblici e privati che operano nel settore della prostituzione - e, dall'altro, nell'ottica

della necessità di approntare un'efficace azione di contrasto verso ogni forma di sfruttamento o costrizione alla prostituzione, ancora più grave quando la vittima è un minore.

In questa direzione si orienta il presente disegno di legge, che è, in larga parte, frutto di un lavoro di serrato e costruttivo confronto svolto, nella precedente legislatura, dal Dipartimento per le pari opportunità, presso cui operano la Commissione interministeriale per il sostegno delle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, dall'Osservatorio nazionale sul traffico di esseri umani, dal Comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta degli esseri umani, dal Ministero dell'interno, che ha dato vita all'Osservatorio sul fenomeno della prostituzione, dal Ministero della giustizia, deputato agli approfondimenti degli aspetti penali e processuali, dal Ministero della salute, dal Ministero della solidarietà sociale e dal Ministero del lavoro, con l'apporto rilevante della Direzione nazionale antimafia e di magistrati di singole procure distrettuali, maggiormente impegnate nel contrasto al fenomeno, degli enti locali, che cofinanziano i progetti di assistenza approvati dalla Commissione interministeriale sopracitata, rappresentati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle associazioni *no profit* che operano nel campo della tutela dei diritti umani con specifica competenza nel contrasto al traffico di esseri umani allo sfruttamento sessuale e alla prostituzione coatta, anche gestendo programmi di assistenza e protezione sociale, nonché di organizzazioni che operano a livello sovranazionale, tra cui l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Alla proposta che viene sottoposta al vaglio del Parlamento è, quindi, sottesa una prospettiva assiologica e di politica del di-

ritto che si caratterizza per due componenti essenziali: contrasto alla criminalità e tutela delle vittime, nonché bilanciamento di interessi e convivenza sociale.

In primo luogo, pertanto, si intende prevenire e reprimere i delitti di prostituzione coattiva, di induzione, reclutamento e sfruttamento dell'altrui prostituzione, rafforzandone la disciplina anche sotto il profilo investigativo, processuale e sanzionatorio. In conseguenza di ciò si è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per tali reati, nonché pene accessorie di natura interdittiva in considerazione della loro particolare efficacia a fini di prevenzione generale e speciale. Inoltre, in ragione dell'efficacia deterrente dimostrata dal sistema della responsabilità da reato degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si sono estese le ipotesi di illecito ivi previste anche ai casi di delitti di prostituzione coattiva, induzione, reclutamento e sfruttamento introdotti dal presente disegno di legge, qualora realizzati nell'interesse dell'ente.

Nell'intento di colpire anche sotto il profilo patrimoniale il *racket* spesso legato al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione si sono previste anche particolari ipotesi di confisca, sul modello di quanto stabilito, tra l'altro, dall'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. Al fine di favorire la destinazione sociale dei proventi della confisca così disposta nei confronti dei condannati per tali reati, si è prevista l'assegnazione delle somme derivanti da tali provvedimenti al fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228. In tale fondo confluiranno, altresì, le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge *de quo*. Il fondo così istituito potrà affiancare ed essere quindi complementare a quello già in dotazione delle regioni e degli enti locali - in collabo-

razione con i servizi pubblici e del privato sociale che intervengono nel settore – per favorire la prevenzione dei delitti di prostituzione coattiva, l'integrazione sociale delle vittime e il loro inserimento nel mondo del lavoro, favorendo, altresì, corsi di formazione professionale. Tali interventi sono destinati alle persone vittime delle condotte delittuose previste dall'articolo 3, comma 1, lettere *b)* ed *f)* e di quelle che manifestino la volontà di abbandonare l'attività di prostituzione, alle quali si offrono, in tal modo, percorsi di lavoro e di vita alternativi.

In secondo luogo, la presente proposta di disciplina dell'esercizio della prostituzione tiene conto del doveroso bilanciamento tra diritti delle persone maggiorenni, quando consapevolmente e liberamente scelgono di esercitare la prostituzione, e i diritti e gli interessi dei cittadini, allorquando percepiscono situazioni di degrado ed insicurezza.

Proprio in conformità con l'esigenza sottesa a tale bilanciamento, si sancisce il divieto di prostituzione in luoghi pubblici particolarmente «sensibili», quali quelli adiacenti a istituti scolastici, luoghi di culto o di cura. La *ratio* della norma risiede nel particolare valore sociale, riconosciuto da tutti ai beni giuridici tutelati dal divieto. La violazione, anche da parte del cliente, del suddetto divieto assurge ad illecito amministrativo, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria rilevante ed esigibile anche con azioni pignoratorie dei beni. La notificazione dell'accertata violazione, al fine di garantire il diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali del destinatario, dovrà essere effettuata secondo le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dall'articolo 174, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'esigenza di un equo bilanciamento tra i vari interessi coinvolti nella disciplina della prostituzione è, come noto, questione complessa e suscettibile di presentarsi nella realtà

concreta, con aspetti e peculiarità diverse a seconda dello specifico contesto di riferimento. Pertanto, essa non può ritenersi pienamente risolta con la previsione di un divieto generale ad applicazione nazionale. È, infatti, necessario riconoscere in capo al singolo ente locale la facoltà di adottare i provvedimenti idonei ad affrontare e risolvere eventuali conflitti che dovessero insorgere in ragione dell'esercizio della prostituzione nei luoghi pubblici. A tal fine, la norma di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge prevede che i comuni promuovano idonee forme di consultazione con enti pubblici, soggetti portatori di interessi collettivi ovvero soggetti privati specificamente operanti nel settore del contrasto al fenomeno della prostituzione coattiva o della tutela dei soggetti deboli, al fine di adottare gli interventi sociali utili a prevenire o contenere fenomeni di intolleranza, violenza o tensione sociale riconducibili all'attività di prostituzione.

Il disegno di legge, recante norme in materia di prostituzione, si compone di tredici articoli.

L'articolo 1 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, in collaborazione con gli enti pubblici e privati che si occupano di prostituzione, promuovano, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, interventi volti ad agevolare l'integrazione sociale e realizzare programmi di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro in favore delle vittime dei comportamenti sanzionati dagli articoli 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile), 600-*octies* (prostituzione coattiva) e 600-*novies* (induzione, reclutamento e sfruttamento della prostituzione), come modificati o introdotti nel codice penale dal presente disegno di legge. Viene stabilito che tali interventi siano finanziati con le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, integrative del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio

dei ministri a norma dell'articolo 12 della citata legge n. 228 del 2003. Le modalità di riparto delle suddette somme tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano vengono stabilite dal Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 2 concerne gli interventi in sede locale, prevedendo che, al fine di prevenire o contenere fenomeni di intolleranza, di violenza o di tensione sociale, i comuni promuovano forme di consultazione con enti pubblici, soggetti portatori di interessi collettivi ovvero soggetti privati specificamente operanti nel settore del contrasto al fenomeno della prostituzione coattiva o della tutela dei soggetti deboli e conseguentemente adottino le misure necessarie. In relazione alla possibilità riconosciuta ai suddetti enti locali di adottare, a seguito della loro rilevante attività di mediazione sociale consacrata nella disposizione in esame, le misure necessarie per prevenire i fenomeni che possono incidere negativamente sull'ordinato vivere civile, si evidenzia come, per il principio di tipicità degli atti amministrativi, la presente previsione non attribuisce ai comuni nuovi poteri. Essi infatti possono adottare soltanto quei provvedimenti espressamente contemplati dalle vigenti disposizioni normative e che costituiscono estrinsecazione di poteri ad essi già attribuiti dall'ordinamento giuridico. Gli enti locali si avvalgono di tavoli di concertazione con le organizzazioni *non profit* per armonizzare gli interventi. I questori di ciascuna provincia devono individuare la figura del «referente per la tratta». Nelle grandi città i referenti potrebbero essere individuati in funzionari appartenenti ai commissariati delle zone a maggior presenza del fenomeno della prostituzione coatta. I tavoli di concertazione possono individuare le aree dove è possibile esercitare

la prostituzione (libera) di strada, conciliando le esigenze della popolazione dell'area medesima e lo svolgimento della prostituzione. In caso di conflitto sarà la prostituzione (libera) a doversi spostare in altre aree a bassa intensità abitativa mediante azioni congiunte tra polizia di stato, polizia municipale e organizzazioni *no profit*. È più che evidente che la prostituzione coatta o, comunque, non libera, ovvero oggetto di sfruttamento non può essere in alcun modo tollerata e devono essere adottate misure idonee affinché gli sfruttatori e i trafficanti vengano individuati e sanzionati penalmente e le vittime aiutate ad uscire dalla condizione di vulnerabilità in cui sono venute a trovarsi.

Disciplinare la prostituzione in strada serve ad evitare che il fenomeno si inabissi e divenga invisibile. Se la prostituzione venisse spinta «al chiuso», nel sommerso degli appartamenti, chi è sfruttato lo sarebbe ancora di più, invisibile per forze dell'ordine e operatori sociali. L'Italia è il Paese che ha la disciplina più avanzata in materia di tratta di esseri umani ed il sistema più avanzato di protezione delle vittime. Occorre che mantenga questo primato: occorre che in materia di prostituzione dimostri di saper tenere insieme la tutela dei diritti delle vittime di sfruttamento sessuale, il sostegno all'inclusione sociale per chi si prostituisce e vorrebbe una alternativa, il contrasto delle organizzazioni criminali. Le esigenze di sicurezza sociale devono riguardare tutti, comprese le persone che si prostituiscono.

Occorre, poi, ricordare che una misura di materia umanitaria tipica del «diritto degli stranieri» e finalizzata a contrastare le organizzazioni criminali volte a favorire l'immigrazione clandestina o a sfruttare il soggiorno illegale degli stranieri è quella prevista dall'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevede che il questore possa rilasciare uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. L'articolo 18 citato, nei suoi primi cinque commi,

come è noto, disciplina, difatti, il cosiddetto permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato a tutti i soggetti che presentano i seguenti requisiti: cittadinanza straniera; aver subito violenza o essere stati sfruttati in modo grave, in una qualsiasi forma (lavorativa, sessuale, criminale e così via); essere esposti a un pericolo di vita per sé o per i propri familiari, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento. Non si richiede necessariamente la denuncia degli sfruttatori, appunto perché la *ratio* sottesa non è - in prima battuta - la prevenzione criminale, quanto piuttosto la tutela delle persone straniere che hanno subito una coercizione o un inganno che le ha condotte a comportamenti leciti o illeciti da cui lo sfruttatore ha tratto vantaggio. La norma, dunque, mira a tutelare le persone straniere vittime di inganno o coercizione, che decidono di fuoriuscire da tale situazione e che, una volta inserite in percorsi di assistenza, sono in grado di assumere un ruolo consapevole decisivo come testimoni nei processi contro le organizzazioni dei trafficanti e gli sfruttatori. La norma, quindi, finisce per contribuire in modo decisivo a sgominare le associazioni a delinquere e le organizzazioni finalizzate alla prostituzione o alla agevolazione dell'immigrazione illegale, e per rispondere, quindi, soprattutto alla esigenza di far cessare la tratta infame della prostituzione straniera verso l'Italia e di proteggere gli stranieri immigrati illegalmente che si rivelino dei collaboratori di giustizia.

Malgrado gli interventi dei Ministri dell'interno e dei Capi della polizia che si sono succeduti nel tempo al fine di razionalizzare e rendere più efficaci le procedure in materia di rilascio dei permessi, tuttora si registrano disfunzioni che incidono negativamente sulla possibilità di recupero delle vittime e sul contrasto investigativo e giudiziario alle associazioni criminali che gestiscono il traffico e agli sfruttatori, che si inseriscono in questi percorsi per trarne vantaggio.

Si ritiene, quindi, opportuno proporre con il presente disegno di legge l'istituzione della figura del «referente per la tratta di esseri umani e per il contrasto allo sfruttamento a scopo sessuale e alla prostituzione coatta», da individuarsi in ogni provincia da parte del questore, competente al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del citato testo unico sull'immigrazione, per facilitare i rapporti con i rappresentanti delle organizzazioni *no profit* e degli enti locali operanti nel settore, anche al fine di armonizzare, razionalizzare e rendere più efficaci le procedure per il rilascio dei citati permessi.

L'articolo 3 introduce modifiche al codice penale, da un lato disciplinando, in maniera più puntuale, alcune fattispecie già previste e autonomamente punite, dall'altro enunciando nuove ipotesi di reato.

La scelta di ricondurre nell'alveo codicistico la disciplina sanzionatoria di coloro che traggono vantaggi dalla prostituzione appare in linea con la tendenza alla ricodificazione che caratterizza la legislazione degli ultimi anni (si pensi all'emanazione dei vari testi unici, nonché ai lavori delle varie Commissioni istituite per la riforma del codice penale).

Sotto un profilo sistematico, si è scelto di inserire le nuove disposizioni nell'ambito dei reati contro la personalità individuale. La collocazione prescelta - in simmetria con le norme che puniscono chi favorisce o alimenta la prostituzione minorile - sembra la più idonea a evidenziare, anche sotto il profilo simbolico, il bene giuridico protetto da tale reato, che offende il complesso di situazioni giuridiche soggettive (lo *status libertatis*, appunto) riconducibile alla nozione di «personalità individuale» sottesa alla sezione codicistica in esame, che già prevede ipotesi criminose anche più gravi, quali i delitti di schiavitù e di sfruttamento a fini sessuali dei minori degli anni diciotto.

Tale collocazione sistematica contribuisce inoltre a chiarire meglio la natura personalistica del bene giuridico protetto, diversamente da quanto ritenuto in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 3 e 4 della legge Merlin. Non è, difatti, più possibile individuare il bene giuridico tutelato da tali norme nella pubblica moralità e nel buon costume. E ciò anche anche sotto il profilo della effettiva offensività delle condotte illecite, che si intendono oggi sanzionare proprio in ragione delle mutate esigenze sociali e degli interessi costituzionalmente rilevanti che vengono lesi da tali condotte e che si intendono, appunto, salvaguardare.

In un'ottica di adeguamento della normativa alla realtà sociale, si rende necessario un intervento normativo anche rispetto alla fattispecie prevista dall'articolo 600-*bis* del codice penale in materia di prostituzione minorile, tenuto conto della particolare vulnerabilità delle vittime e dell'aumento drammatico del fenomeno. Non si ritiene opportuno, invece, modificare l'attuale regime del rimpatrio assistito, tenuto conto che lo Stato italiano ha l'obbligo di assicurare piena protezione a tutti i minori, compresi quelli coinvolti in attività di prostituzione o vittime di sfruttamento, tratta, riduzione in schiavitù, favorendone l'assistenza e l'integrazione sociale, anche attraverso il rilascio di permessi di soggiorno per motivi umanitari. Mai come in questi casi, difatti, occorre tener presente quale grado di inserimento i minori possono raggiungere nel nostro Paese, poiché vi possono essere fondati rischi di persecuzioni, violenze, abusi, in caso di rimpatrio nel Paese di provenienza, le cui condizioni sociali siano precarie o peggio, sconvolte da guerre, né si può ignorare che i genitori o eventuali parenti affidatari devono non solo essere disponibili e capaci di accogliere i minori violati, ma risultare anche effettivamente estranei a comportamenti pregiudizievole nei confronti degli stessi, quali abusi, abbandoni, sfruttamenti, complicità anche

forzose con i trafficanti di cui i minori sono vittime.

La lettera *b*), pertanto, amplia la sfera di previsione dell'articolo 600-*bis* del codice penale, punendo oltre alla condotta di induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione minorile, anche la condotta di chi gestisce, organizza, controlla la stessa o altrimenti ne trae profitto. Viene, inoltre, introdotta la fattispecie di reclutamento di minori per l'esercizio della prostituzione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione del fanciullo contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottata il 12 luglio 2007.

Al secondo comma, si sono operate due modifiche. Con la prima si è elevato il limite massimo edittale a quattro anni, consentendo così l'arresto facoltativo in flagranza e l'emissione di misure cautelari custodiali. Si è inoltre precisato, anche in ossequio alla suddetta Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione del fanciullo contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, che il reato sussiste anche quando il corrispettivo per la prestazione sessuale viene solo promesso.

Per quel che concerne il trattamento sanzionatorio viene prevista, nel terzo comma, un'aggravante ad effetto speciale relativa ai casi in cui la vittima sia persona minore degli anni sedici, in relazione alla quale viene escluso il giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti concorrenti. Si prevede, poi, il regime speciale di calcolo delle variazioni di pena dovute al concorso di possibili attenuanti, secondo cui le diminuzioni operano non già sulla pena base ma su quella risultante dall'applicazione dell'aggravante.

Si prevede, infine, l'inescusabilità dell'ignoranza della età inferiore ad anni sedici della vittima.

Al riguardo l'interpretazione discende dalla recente pronunzia della Corte costituzionale (n. 322 del 24 luglio 2007, pronuncia resa con riferimento all'articolo 609-*sexies*) che ha precisato che il principio della va-

lenza scusante dell'ignoranza inevitabile è immanente all'ordinamento penale, in quanto esplicitazione diretta del principio di personalità dell'illecito penale sancito dall'articolo 27 della Costituzione.

La lettera *c*) modifica l'articolo 600-*ter* del codice penale in materia di pornografia minorile punendo la condotta di chi, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici o produce materiale pornografico; inoltre introduce, accanto alla fattispecie già prevista di induzione, quella di reclutamento dei suddetti minori per la partecipazione agli spettacoli di cui sopra. Si prevede, poi, la punibilità di chi trae altrimenti profitto dalle esibizioni o spettacoli pornografici cui partecipano minori. Viene, peraltro, configurata come reato la condotta di chiunque assiste alle predette esibizioni. Anche in questi casi vale il principio dell'inescusabilità.

Tali modifiche normative si conformano, peraltro, a quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione del fanciullo contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nella direzione di una maggiore e più efficace tutela del minore, rispetto a forme di abuso che già la legge 3 agosto 1998, n. 269, qualificava come nuove forme di riduzione in schiavitù. Infine, alla stregua del novellato articolo 600-*bis*, viene prevista l'inescusabilità dell'ignoranza dell'età inferiore ad anni sedici della persona offesa.

La lettera *d*) interviene sull'articolo 600-*quater* del codice penale determinando anche nel massimo la pena della multa - fino ad oggi fissata da tale norma solo nel minimo - per il reato di detenzione di materiale pornografico.

La lettera *e*) contiene una disposizione di mero coordinamento con le nuove aggravanti introdotte all'articolo 600-*decies*, relativamente all'articolo 600-*bis* (al numero 1); mentre il numero 2) introduce un'aggravante a effetto speciale, relativa ai casi in cui i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo

comma, e 600-*ter*, siano commessi approfittando della situazione di necessità del minore. Tale aggravante è, peraltro, in linea con quanto disposto in proposito dalla decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003, in materia di contrasto alla pedopornografia e allo sfruttamento sessuale del minore.

La lettera *f*), introduce nuove fattispecie delittuose in materia di prostituzione.

La scelta delle cornici sanzionatorie corre lungo un duplice binario. Da un lato, si è avvertita la necessità di adeguare il carico sanzionatorio al principio di «proporzionalità» della pena, prevedendo sanzioni differenziate in ragione del diverso grado di offesa dei reati (oggi tutti puniti in modo indistinto); dall'altro, si è optato per limitare parzialmente l'area del penalmente rilevante, espungendo talune norme di incerta applicazione (il mero favoreggiamento senza fine di lucro) ovvero desuete in quanto superate dalla legislazione successiva.

Il testo prevede quindi due distinte fattispecie criminose: la prostituzione coattiva (600-*octies*), il reclutamento, l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione (600-*novies*). A quest'ultima fattispecie viene parificata *quoad poenam* l'attività (dolosa) di chi ha la proprietà o la gestione di locali ove si esercita la prostituzione. Anche in questi casi rispetto ai gestori vale il principio dell'inescusabilità dell'errore in relazione alla minore età della vittima.

Si prevedono, poi, (articolo 600-*decies*, primo comma) una serie di aggravanti, in larga parte mutate dall'articolo 4 della legge Merlin. Al secondo comma, inoltre, si prevede l'applicazione della pena più grave di cui all'articolo 600-*bis* nei confronti dei soggetti che hanno la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo di locali aperti al pubblico nei quali si esercita la prostituzione, qualora tra le persone che esercitano tale attività vi siano minori degli anni diciotto. E anche in questi

casi rispetto ai gestori vale il principio dell'inescusabilità dell'errore.

Quanto al reato di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, con l'articolo 3, lettera *a*), del presente disegno di legge, si introduce un ulteriore comma, che prevede un'autonoma aggravante speciale del delitto in questione, quando l'associazione è finalizzata a commettere delitti in materia di prostituzione. Per le associazioni transnazionali troverà, invece, applicazione l'aggravante dell'articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

Il presente disegno di legge prevede, poi, la possibilità di applicazione di circostanze attenuanti speciali volte a incentivare particolari forme di ravvedimento operoso attraverso la riduzione della pena.

L'articolo 600-*undecies* stabilisce, infatti, che la pena per i delitti di cui alla sezione I del capo III del codice penale, dedicato ai delitti contro la libertà individuale, può essere diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

Ai sensi del secondo comma, la stessa diminuzione si applica nei confronti dell'autore che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.

Il terzo comma precisa che in caso di concorso tra le diminuenti di cui al primo e secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.

L'articolo 600-*duodecies*, che sostituisce integralmente l'articolo 600-*septies* (contestualmente abrogato dalla lettera *g*) dell'arti-

colo 3 del disegno di legge), introduce nuove sanzioni accessorie di tipo interdittivo per i delitti di schiavitù, sfruttamento sessuale di minori (pedopornografia), prostituzione minorile nonché la confisca, anche per equivalente, dei beni costituenti prodotto, prezzo o profitto di tali reati, finalizzata a contrastare, anche sotto il profilo patrimoniale, la «pericolosità reale» delle organizzazioni criminali, o comunque di soggetti che traggono dai proventi dell'altrui prostituzione la forza per penetrare in profondità le maglie del tessuto sociale.

La devoluzione dei proventi della confisca al Fondo per la prevenzione e la tutela delle vittime per la prostituzione coattiva è lo strumento attraverso il quale viene consentito la destinazione sociale di tali beni, nella prospettiva quindi di una risposta sanzionatoria capace di garantire in primo luogo la reintegrazione del bene giuridico leso dal reato.

La lettera *h*) dell'articolo 3 estende inoltre ai delitti di prostituzione coattiva, induzione e sfruttamento della prostituzione, nonché ai delitti di schiavitù e tratta, l'applicabilità della fattispecie di cui all'articolo 734-*bis* del codice penale, volta a tutelare la *privacy* e l'immagine della persona offesa da delitti di particolare gravità, quali quelli contro la personalità individuale e la libertà personale.

L'articolo 4 prevede una causa di non punibilità per il proprietario dell'immobile concesso in locazione, comodato, uso, usufrutto o abitazione a persona che vi eserciti la prostituzione in forma individuale, volontaria ed indipendente, purché l'eventuale corrispettivo non sia in alcun modo determinato in relazione all'esercizio dell'attività di prostituzione ovvero rapportato ai relativi proventi. È di tutta evidenza la *ratio* di tale scriminante in considerazione dell'assenza di disvalore penale delle condotte descritte, scerve da finalità lucrative e da comportamenti legati allo sfruttamento della prostituzione.

L'articolo 5 apporta modifiche al codice di procedura penale, coordinando la legisla-

zione previgente con i nuovi delitti introdotti.

Il comma 1, lettera *a*), attribuisce al tribunale in composizione collegiale la competenza a giudicare dei delitti di cui agli articoli 600-*octies* e 600-*novies*.

La lettera *b*) attribuisce alla Direzione distrettuale antimafia la competenza in ordine ai procedimenti relativi ai delitti di prostituzione minorile e prostituzione coattiva, se commessi da un'associazione di cui all'articolo 416 del codice penale.

Il comma 1, lettera *c*), dispone l'estensione anche ai delitti di prostituzione minorile, prostituzione coattiva, sfruttamento e induzione alla prostituzione e, comunque, a quelli contro la personalità individuale, commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente, della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. Ciò si giustifica in ragione della particolare efficacia preventiva che tale misura determina e della particolare importanza del bene giuridico protetto - la dignità e la libertà della persona offesa - che va tutelato in maniera pregnante, anche nella fase precedente alla condanna definitiva, qualora sussistano esigenze cautelari (in particolare, quella della reiterazione del reato nei confronti della persona con cui si conviva).

Il comma 1, lettera *d*), prevede, poi, l'estensione dell'arresto obbligatorio in flagranza anche per il nuovo delitto di prostituzione coattiva, introdotto dal presente disegno di legge. Tale previsione si spiega in considerazione del fatto che la maggior parte di questi reati è di difficile accertamento, anche e soprattutto, a causa dell'impossibilità di procedere all'arresto in flagranza da parte degli organi investigativi.

Le lettere *e*), *f*) ed *h*) estendono ai nuovi delitti di prostituzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f*) del disegno di legge *de quo* la disciplina speciale dell'incidente probatorio in deroga ai presupposti ordinari, e quella dell'audizione protetta del minore vittima di tali reati. Inoltre, viene estesa la pre-

visione che consente al pubblico ministero o alla persona sottoposta alle indagini di richiedere di procedersi con incidente probatorio all'assunzione di testimonianza non soltanto della persona minore degli anni diciotto (anziché sedici) ma anche della persona maggiorenne.

Il comma 1, lettera *g*), estende, poi, ai delitti di prostituzione coattiva e a tutte le fattispecie di prostituzione minorile, il divieto di patteggiamento già previsto per la pornografia minorile e per i delitti di sfruttamento sessuale di minori.

L'articolo 6 contempla - tra le misure di prevenzione applicabili dal tribunale - il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori, nei confronti dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, siano indiziati di essere socialmente pericolosi per l'integrità fisica o morale dei minori. Si tratta di una misura particolarmente efficace a fini preventivi, atteso che consente di intervenire prima che il reato sia commesso allorquando sussistano ragionevoli motivi di ritenere fondato il pericolo che si verifichi ciò che con il suddetto divieto si intende evitare.

L'articolo 7 introduce alcune modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo l'estensione, anche ai casi di prostituzione coattiva, sfruttamento e induzione della prostituzione, delle ipotesi di responsabilità da reato della persona giuridica. L'efficacia preventiva (generale e speciale) delle sanzioni previste da tale decreto, la loro idoneità a contrastare e prevenire anche quelle forme di criminalità che spesso si avvalgono della copertura di enti o persone giuridiche per compiere reati di notevole gravità, inducono quindi ad estendere la disciplina prevista dall'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo n. 231 del 2001 anche ai delitti sopra richiamati.

L'articolo 8 prevede l'estensione anche ai delitti di prostituzione minorile, prostituzione

coattiva, induzione, reclutamento e sfruttamento della prostituzione, della disciplina antimafia in tema di confisca, da intendersi quest'ultima come misura di sicurezza.

L'articolo 9 prevede l'applicazione anche ai detenuti o internati per i delitti di prostituzione coattiva della disciplina di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, secondo cui la concessione di misure alternative o di benefici penitenziari a tale categoria di persone è preclusa qualora emergano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Inoltre, in ragione del rinvio ai delitti di cui al citato articolo 4-*bis*, contenuto nell'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale, nei confronti dei condannati per tali reati è preclusa la sospensione dell'esecuzione della condanna a pena detentiva non superiore a tre anni.

L'articolo 10 introduce modifiche alla legge Merlin. Al comma 1, lettera *a*), rimodula la fattispecie di «adescamento» già disciplinata dall'articolo 5 della medesima legge Merlin - e depenalizzata dalla legge 25 giugno 1999, n. 205 - punendo la condotta di chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offra attività di prostituzione in modo molesto o indecente e prevedendo, per tale illecito amministrativo, un aumento della pena base. Il medesimo comma 1, alla lettera *b*) reca il divieto di prostituzione nei luoghi pubblici che circondano o sono adiacenti a istituti scolastici, luoghi di culto, ospedali, cliniche o istituti residenziali di cura. Vengono altresì stabilite apposite sanzioni amministrative nei casi di violazione

degli anzidetti divieti, che devono essere notificate secondo le modalità previste dal codice di procedura civile a tutela della riservatezza. Le medesime sanzioni e modalità di notifica vengono applicate anche a coloro i quali, nei luoghi di cui al comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge Merlin, richiedono o accettano l'offerta dell'attività di prostituzione. Il comma 1, lettera *c*), modifica infine l'articolo 7 della legge Merlin, estendendone l'applicazione a tutte le «persone» anziché alle sole «donne».

L'articolo 11 abroga gli articoli 3, commi primo, numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), secondo e terzo, e 4 della legge Merlin. Restano in vigore le previsioni di cui ai numeri 1 e 2 dello stesso articolo 3 che sanzionano le fattispecie connesse all'esercizio delle case di prostituzione vietate ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 della medesima legge Merlin. Lo stesso articolo 11 introduce, infine, una disposizione transitoria al fine di adeguare l'ordinamento giuridico italiano alle modifiche apportate al codice penale dal presente disegno di legge. In particolare, si prevede che quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni della legge Merlin abrogate dall'articolo 11, comma 1, del disegno di legge *de quo*, il richiamo si intende effettuato ai novellati articoli 600-*octies* e 600-*novies*.

Gli articoli 12 e 13, infine, riguardano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della normativa in argomento. In particolare, l'articolo 13 precisa che dall'esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi di prevenzione della prostituzione coattiva e di integrazione sociale)

1. Fermi restando i programmi previsti dall'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in collaborazione con gli enti pubblici e privati che si occupano di prostituzione, promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, interventi volti ad agevolare l'integrazione sociale e realizzare programmi di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro in favore delle persone vittime delle condotte delittuose previste dall'articolo 600-*bis* e dagli articoli da 600-*octies* a 600-*duodecies* del codice penale, come modificati o inseriti dall'articolo 3 della presente legge, o in favore delle persone che manifestino la volontà di abbandonare l'esercizio della prostituzione, sempre che le stesse non si trovino in una situazione di gravità ed attualità di pericolo rilevante ai sensi dell'articolo 18 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 12 legge 11 agosto 2003, n. 228, è integrato con le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui gli articoli da 5 a 5-*ter* della legge 20 febbraio 1958, n. 75, come modificati dall'articolo 10 della presente legge,

della multa di cui agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* del codice penale, come inseriti dall'articolo 3 della presente legge, delle sanzioni di cui al comma 1, lettera *c-bis*), dell'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come aggiunta dall'articolo 7 della presente legge, nonché dai proventi della confisca disposta ai sensi del quarto comma dell'articolo 600-*duodecies* del codice penale, come inserito dall'articolo 3 della presente legge.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati esclusivamente con le somme integrative di cui al comma 2.

4. Il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stabilisce annualmente, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle somme integrative di cui al comma 2.

Art. 2.

(Interventi di prevenzione in sede locale)

1. Allo scopo di prevenire o contenere fenomeni di intolleranza, di violenza o di tensione sociale, direttamente o indirettamente riconducibili alle attività di prostituzione, i comuni promuovono idonee forme di consultazione con enti pubblici, soggetti portatori di interessi collettivi ovvero soggetti privati specificamente operanti nel settore del contrasto del fenomeno della prostituzione o della tutela dei soggetti deboli, ed adottano conseguentemente le misure necessarie consentite dalla legislazione vigente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti a livello comunale i tavoli cittadini per il contrasto e la prevenzione della prostituzione, con funzioni consultive ed orientative delle politiche sociali in materia e al

fine di armonizzare gli interventi a livello territoriale nel rispetto dei soggetti interessati, nel rispetto delle competenze di ciascuno. I tavoli sono presieduti dal sindaco e sono chiamati a farne parte rappresentanti delle Forze di polizia che operano nel territorio e delle organizzazioni *no profit* che si occupano del contrasto al traffico degli esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale delle vittime. Se i fenomeni da affrontare riguardano più comuni o più province, tavoli con analoga composizione possono essere istituiti dai presidenti delle province e dal presidente della regione, con il coinvolgimento dei sindaci dei comuni interessati, nonché dei prefetti e dei procuratori distrettuali antimafia od ordinari, addetti al contrasto in sede investigativa e giudiziaria.

3. In ogni provincia il questore, competente al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, individua uno o più funzionari di polizia con il ruolo di «referente per la tratta di esseri umani e per il contrasto allo sfruttamento a scopo sessuale e alla prostituzione coatta» per facilitare i rapporti con i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni *no profit* operanti nel settore, anche al fine di armonizzare, razionalizzare e rendere più efficaci le procedure per il rilascio dei suddetti permessi.

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-octies e 600-novies si ap-

plica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;

b) l'articolo 600-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 600-bis. - (*Prostituzione minorile*). - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.»;

c) all'articolo 600-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.»;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.»;

3) al quarto comma, la parola «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

4) al quinto comma, le parole: «dal terzo e dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quarto e dal quinto comma»;

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore di anni sedici, l'autore non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.»;

d) all'articolo 600-quater, le parole: «non inferiore a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 6.000»;

e) all'articolo 600-sexies, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole «600-bis, primo comma,» sono soppresse;

2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque

pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore»;

3) il quarto comma è abrogato;

f) dopo l'articolo 600-*septies*, sono inseriti i seguenti:

«Art. 600-*octies*. - (*Prostituzione coattiva*).
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 600-*novies*. - (*Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

1) recluta o induce taluno alla prostituzione;

2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;

3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.

Art. 600-*decies*. - (*Circostanze aggravanti*). - Le pene per i reati di cui agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* sono aumentate fino alla metà se i fatti sono commessi:

1) approfittando della situazione di inferiorità fisica o psichica, naturale o provocata, ovvero della situazione di necessità della persona offesa;

2) mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica della persona offesa;

3) dall'ascendente, dall'affine in linea retta ascendente, dal coniuge, dal fratello o dalla sorella, dal genitore, anche adottivo, dal tutore, da soggetto legato da rapporti di stabile convivenza o relazione affettiva con la persona offesa ovvero da colui al quale la persona offesa è stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, culto, vigilanza o custodia;

4) in danno di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

5) da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni;

6) nei confronti di tre o più persone.

Nei casi previsti dall'articolo 600-*novies*, primo comma, numero 3), e secondo comma, se tra le persone che esercitano la prostituzione vi sono minori degli anni diciotto, si applica la pena di cui all'articolo 600-*bis*.

Art. 600-*undecies*. - (*Circostanza attenuante*). - La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

La stessa diminuzione si applica nei confronti del concorrente che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.

In caso di concorso tra le diminuenti di cui al primo e secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.

Art. 600-*duodecies*. - (*Pene accessorie*). - Alla condanna o alla applicazione della pena

su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:

1) la decadenza dalla potestà dei genitori, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 600-*novies*, primo comma, numero 3), e secondo comma, si applica altresì la pena accessoria della decadenza dalla licenza relativamente ai locali di cui il condannato risulta, anche per interposta persona, avere la proprietà, l'esercizio, il controllo, la direzione o l'amministrazione. È in ogni caso, disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.

Nei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indiretta-

mente o per interposta persona, la disponibilità»;

g) l'articolo 600-*septies* è abrogato;

h) all'articolo 734-*bis*, dopo le parole: «previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «600,» e dopo le parole: «600-*quinquies*» sono inserite le seguenti: «600-*octies*, 600-*novies*, 601, 602».

Art. 4.

(Casi di non punibilità)

1. Non è punibile il proprietario di immobile che lo concede in locazione, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato a persona di maggiore età che vi eserciti la prostituzione in forma individuale, autonoma e indipendente, sempre che l'eventuale corrispettivo non sia in alcun modo determinato in relazione all'esercizio dell'attività di prostituzione ovvero rapportato ai relativi proventi.

Art. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33-*bis*, comma 1, lettera c), dopo le parole: «600-*sexies*» sono inserite le seguenti: «, 600-*octies*, 600-*novies*»

b) all'articolo 51, comma 3-*bis*, le parole: «sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto e settimo comma»;

c) al comma 6 dell'articolo 282-*bis*, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-*quater*,» sono inserite le seguenti: «600-*octies*, 600-*novies*, 601, 602,»;

d) all'articolo 380, comma 2, lettera d), le parole da: «e delitto di iniziative» fino a: «600-*quinquies* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-

quinqüies e delitto di prostituzione coattiva di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale»;

e) all'articolo 392, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 600-*octies*, 600-*novies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*octies* del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorennе ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;

f) al comma 5-*bis* dell'articolo 398:

1) dopo le parole: «600-*quinqüies*,» sono inserite le seguenti: «600-*octies*, 600-*novies*,»;

2) le parole da: « il giudice, ove fra le persone interessate» fino a: «presso l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze della persona interessata all'assunzione della prova lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona stessa»;

g) al comma 1-*bis* dell'articolo 444, le parole: «, primo e terzo comma,» sono soppresse e dopo le parole: «600-*quinqüies*,» sono inserite le seguenti: «600-*octies*,»;

h) al comma 4-*ter* dell'articolo 498, dopo le parole: «di cui agli articoli», è inserita la seguente: «572,» e le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono sostituite

dalle seguenti: «l'esame del minore ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 6.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423)*

1. All'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

Art. 7.

*(Modifiche al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231)*

1. All'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) per i delitti di cui agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* del codice penale, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecentocinquanta quote.»;

b) al comma 2, le parole: «lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e *c-bis*)»

Art. 8.

*(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356)*

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*octies*, 600-*novies*,».

Art. 9.

(*Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354*)

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «600-*octies*,».

Art. 10.

(*Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75*)

1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* Chiunque in luogo pubblico od aperto al pubblico offre attività di prostituzione in modo molesto o indecente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.500 euro.»;

b) dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis*. - *1.* Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, l'offerta o l'esercizio dell'attività di prostituzione è vietata in luoghi pubblici che circondano o sono adiacenti ad istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto di qualunque confessione religiosa, ospedali, cliniche, o istituti residenziali di cura. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi, in tali luoghi, richiede od accetta l'offerta dell'attività di prostituzione.

Art. 5-ter. - 1. Al fine di garantire il diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali dei destinatari, la notificazione delle violazioni di natura amministrativa è effettuata secondo le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.»;

c) all'articolo 7, la parola «donne», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «persone».

Art. 11.

(Abrogazioni e norme di coordinamento)

1. Gli articoli 3, commi primo, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), secondo e terzo, e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1, il richiamo si intende effettuato agli articoli 600-*octies* e 600-*novies* del codice penale, come introdotti dalla presente legge.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

